

CheBanca! Yellow Life 4

Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico oppure a premi ricorrenti con capitale in parte rivalutabile ed in parte direttamente collegato al valore di quote di Fondi Interni.

Tariffe: 80400 e 80430 - ed. 02/2018

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DOVE E COME VENGONO INVESTITI I VERSAMENTI

Art. 1 - Versamento del premio

CheBanca! Yellow Life 4 permette al contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di proposta/polizza, di optare tra due tipologie di premio alternative:

- “premio unico”;
- “premi ricorrenti”.

Una volta scelta una delle due tipologie di pagamento, per il contraente non è più possibile passare all'altra nel corso del contratto.

Entrambe le tipologie prevedono la possibilità, per il contraente, di investire i premi nella gestione separata denominata “Glife Premium” e nei fondi interni GTL Factor Rotation Strategy e GTL Defensive Strategy.

CheBanca! Yellow Life 4 offre al contraente la possibilità di scegliere tra le seguenti tre modalità di investimento, di seguito riportate, che combinano la gestione separata e i fondi interni:

1. Life Cycle
2. Guidata
3. Libera

Art. 1.1 - Life Cycle

Il programma Life Cycle prevede che ciascun premio sia investito secondo l'asset allocation di riferimento, definita in base all'età anagrafica (età compiuta) dall'assicurato, come dettagliatamente rappresentato nella tabella sottostante.

In prossimità di ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, al giorno di riferimento utile della riallocazione automatica come definito al successivo art. 13 delle condizioni di assicurazione, si effettua una riallocazione automatica dell'investimento tra i fondi interni e la gestione separata, secondo delle percentuali definite in base all'età anagrafica raggiunta dall'assicurato a tale data.

La riallocazione automatica avviene solo in occasione dell'avanzamento di classe di età dell'assicurato, come da tabella sottostante:

	Classi di Età dell'assicurato						
	età ≤ 55	55 < età ≤ 65	65 < età ≤ 70	70 < età ≤ 75	75 < età ≤ 80	80 < età ≤ 85	età > 85
gestione separata	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
GTL Defensive Strategy	50%	40%	40%	40%	40%	40%	30%
GTL Factor Rotation Strategy	40%	40%	30%	20%	10%	0%	0%

Si specifica che non è possibile scegliere la modalità Life Cycle qualora l'età dell'assicurato alla sottoscrizione sia superiore a 85 anni e 6 mesi.

Art. 1.2 - Guidata

La modalità di investimento “Guidata” prevede 5 linee di investimento:

1. Linea Prudente
2. Linea Moderata
3. Linea Bilanciata
4. Linea Moderata Aggressiva
5. Linea Aggressiva

Per ciascuna Linea è prevista un'asset allocation iniziale (Anno 0) tra gestione separata e fondo/i interno/i, con la finalità di raggiungere l'asset allocation obiettivo (Anno 5).

In prossimità dell'anniversario della data di decorrenza del contratto, al giorno di riferimento utile della riallocazione automatica come definito al successivo art. 13 delle condizioni di assicurazione, si effettua una riallocazione automatica dell'investimento, modificando l'asset allocation di riferimento, secondo quanto previsto da ciascuna linea e riportato nelle tabelle sottostanti.

Dal quinto anno in poi non sono più previste riallocazioni automatiche.

Si precisa che qualora l'assicurato alla data di sottoscrizione abbia un'età superiore/uguale a 85 anni e 6 mesi, non si può optare per questa modalità di investimento.

Ciascun premio viene investito in base all'asset allocation di riferimento.

Linea Prudente

Fondo	Anno					
	0	1	2	3	4	5
gestione separata	70%	65%	60%	55%	50%	40%
GTL Defensive Strategy	30%	35%	40%	45%	50%	60%

Linea Moderata

Fondo	Anno					
	0	1	2	3	4	5
gestione separata	55%	50%	45%	40%	35%	30%
GTL Defensive Strategy	40%	40%	40%	40%	40%	40%
GTL Factor Rotation Strategy	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Linea Bilanciata

Fondo	Anno					
	0	1	2	3	4	5
gestione separata	50%	45%	40%	40%	35%	30%
GTL Defensive Strategy	40%	40%	40%	35%	35%	30%
GTL Factor Rotation Strategy	10%	15%	20%	25%	30%	40%

Linea Moderata Aggressiva

Fondo	Anno					
	0	1	2	3	4	5
gestione separata	40%	40%	40%	40%	30%	25%
GTL Defensive Strategy	50%	45%	40%	30%	30%	25%
GTL Factor Rotation Strategy	10%	15%	20%	30%	40%	50%

Linea Aggressiva

Fondo	Anno					
	0	1	2	3	4	5
gestione separata	40%	35%	30%	25%	20%	20%
GTL Defensive Strategy	40%	35%	30%	25%	20%	10%
GTL Factor Rotation Strategy	20%	30%	40%	50%	60%	70%

Si precisa che qualora l'assicurato alla data di sottoscrizione abbia un'età superiore/uguale a 81 anni e 6 mesi, non si può optare né per la Linea Moderata Aggressiva né per quella Aggressiva.

Art. 1.3 - Libera

La Linea Libera prevede che il cliente scelga liberamente l'asset allocation di riferimento con cui ripartire i premi tra gestione separata e i 2 fondi interni GTL Defensive Strategy e GTL Factor Rotation Strategy, nel rispetto dei seguenti limiti:

- gestione separata Glife Premium: minimo 10% - massimo 70% (con intervalli 10%). Il 70% di investimento in gestione separata è consentito solo per il prodotto a premio unico. Per il premio ricorrente il massimo consentito è pari al 60%.
- Fondo GTL Defensive Strategy: massimo 90% (con intervalli di 10%)
- Fondo GTL Factor Rotation Strategy: massimo 90% (con intervalli di 10%)

Si precisa che qualora l'assicurato alla data di sottoscrizione abbia un'età superiore/uguale a 81 anni e 6 mesi, la percentuale massima di investimento nel fondo GTL Factor Rotation Strategy deve essere pari al 50%.

Inoltre, qualora l'assicurato alla data di sottoscrizione abbia un'età superiore/uguale a 85 anni e 6 mesi è possibile investire - solo per la versione a premio unico - esclusivamente nelle seguenti asset allocation: 60% nella gestione separata Glife Premium e 40% nel fondo GTL Defensive Strategy oppure 70% nella gestione separata Glife Premium e 30% nel fondo GTL Defensive Strategy.

Il contratto prevede pertanto, in base alla tipologia di premio:

- il versamento di un premio unico, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del modulo di proposta/polizza, di ammontare non inferiore ad euro 5.000,00 e con un massimo di euro 2.000.000,00 versati per ciascun contraente;
- il versamento di premi ricorrenti, da corrispondere annualmente frazionabili anche mensilmente, il primo da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del modulo di proposta/polizza, di ammontare non inferiore ad euro 1.200,00 annui/100,00 mensili e con un massimo di euro 2.000.000,00 versati per ciascun contraente.

Il premio unico ed il primo premio (o rata di premio) ricorrente potrà essere versato tramite addebito sul conto corrente bancario di CheBanca! intestato al contraente (oppure cointestato) con la valuta prevista per tale operazione e contestualmente bonificato a Genertellife S.p.A.

I premi (o rate di premio) ricorrenti successivi al primo potranno essere versati per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente a CheBanca! di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (S.D.D. - SEPA Direct Debit).

Qualora una rata del versamento ricorrente dovesse determinare un premio di riferimento superiore ad euro 2.000.000,00, l'addebito attraverso S.D.D. verrà automaticamente bloccato per quella rata e per le successive. Si rimanda al successivo art. 4 per la definizione di premio di riferimento.

I premi possono essere versati esclusivamente per il tramite dell'intermediario CheBanca!.

Art. 2 - Versamenti aggiuntivi

Il contraente, trascorso 1 mese dalla decorrenza del contratto, può effettuare, in entrambe le tipologie di premio scelto, dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari ad euro 1.000,00 fino a raggiungere al massimo un cumulo di premi versati pari ad euro 2.000.000,00 per ciascun contraente. Ai fini dell'investimento di tutti i versamenti aggiuntivi valgono gli stessi limiti di età dell'assicurato illustrati dettagliatamente al precedente art. 1 delle condizioni di assicurazione in merito all'investimento effettuabile.

L'investimento del versamento aggiuntivo avviene in base all'asset allocation di riferimento attiva al momento del versamento.

Il versamento aggiuntivo potrà essere versato tramite addebito sul conto corrente bancario di CheBanca! intestato al Contraente (oppure cointestato) con la valuta prevista per tale operazione e contestualmente bonificato a Genertellife S.p.A.

I premi possono essere versati esclusivamente per il tramite dell'intermediario CheBanca!.

A seguito di tali eventuali versamenti aggiuntivi Genertellife rilascia lettera di conferma di investimento del premio dell'avvenuto pagamento.

Genertellife si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di eventuali versamenti aggiuntivi.

Art. 3 - Determinazione del capitale assicurato e costi

Il premio versato, al netto dei costi indicati alla fine dell'articolo, viene investito in funzione della modalità di investimento scelta dal cliente descritta all'art. 1 delle condizioni di assicurazione. Le somme investite nella gestione separata vanno a costituire i **capitali assicurati iniziali**.

Il capitale investito nei fondi interni GTL Defensive Strategy e GTL Factor Rotation Strategy viene definito controvalore delle quote assicurate, espresso in euro, e risulta pari al numero di quote assicurate nei fondi interni per il valore unitario della quota rilevato il giorno di riferimento utile, come definito al successivo art. 13. Il numero di quote attribuito viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Le spese di emissione del contratto - che devono essere aggiunte al premio versato dal cliente - sono pari a 10,00 euro. I costi percentuali sono pari all'1,50% di ciascun premio versato.

È previsto un costo di 10,00 euro per ogni riscatto parziale o totale effettuato, un costo di 10,00 euro per ogni switch effettuato e un costo di 10,00 euro per ogni attivazione effettuata dell'opzione Accumulo, Rendita, Decumulo e Freeze.

Sui fondi interni gravano delle commissioni per il servizio prestato per l'asset allocation e l'amministrazione dei contratti per tutte le parti del fondo investite in qualunque strumento (includendo sia OICR collegati sia OICR non collegati).

Genertellife esclude pertanto le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR.

La commissione annua di gestione dei fondi interni è la seguente:

Commissione annua di gestione	
GTL Factor Rotation Strategy	2,15 punti percentuali
GTL Defensive Strategy	1,80 punti percentuali

Sui fondi interni gravano, in via indiretta, anche le seguenti commissioni:

- commissioni indirettamente gravanti sul fondo applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investe ciascun fondo interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di OICR del valore massimo dell'1,90%;
 - commissione di overperformance del valore massimo del 25% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR. Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, Genertellife potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.
- commissioni indirettamente gravanti sul fondo applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investe ciascun fondo interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 0,60%. Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, Genertellife potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Altri costi gravanti su ciascun fondo interno:

- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del fondo interno;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del fondo interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Si rinvia ai regolamenti dei fondi interni resi disponibili sul sito www.genertellife-partners.it.

COSA È ASSICURATO E QUALE SARÀ LA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

Art. 4 - Prestazioni assicurate

CheBanca! Yellow Life 4 è una assicurazione in caso di decesso a vita intera che prevede una prestazione in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi epoca avvenga, espressa:

- per una parte in euro (capitale assicurato rivalutato), collegata ai rendimenti della gestione separata Glife Premium
- per una parte in quote (controvalore delle quote assicurate) dei fondi interni GTL Defensive Strategy e GTL Factor Rotation Strategy

Prestazione principale: in caso di decesso dell'assicurato Genertellife si impegna a pagare ai beneficiari designati il capitale assicurato pari alla somma del capitale assicurato rivalutato fino al giorno di riferimento indicato nel successivo art. 13 e del controvalore delle quote assicurate, espresse in euro, dei fondi interni.

Tale importo è maggiorato di una percentuale definita, in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, secondo la tabella che segue:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
Fino a 50 anni	5,00%
Da 51 anni a 60 anni	2,50%
Da 61 anni a 70 anni	0,50%
Oltre 70 anni	0,10%

Il controvalore delle quote assicurate dei fondi interni, espresso in euro, è il prodotto tra il numero di quote ed il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (definito nel successivo art. 13), relativo alla data di ricevimento della documentazione completa. In caso di decesso, il capitale assicurato rivalutato non può essere inferiore ai premi di riferimento investiti nella gestione separata.

Per ciascun contratto, i premi di riferimento investiti nella gestione separata sono pari ai premi versati, al netto dei costi indicati alla fine dell'articolo 3, investiti inizialmente nella stessa gestione separata e riproporzionati in funzione di ogni operazione di riscatto parziale, di pagamento a fronte di servizio Decumulo, di switch e di costo delle coperture assicurative obbligatorie e, nel caso, facoltative.

L'importo massimo previsto dalla presente maggiorazione non può essere superiore a 25.000,00 euro.

In presenza di più polizze "Yellow Life 4" aventi lo stesso assicurato, si veda quanto riportato nella sezione finale dell'art. 4 chiamata "Massimali in presenza di più polizze".

Per ciascun contratto i premi di riferimento sono pari ai premi versati, al netto dei costi indicati alla fine dell'articolo 3, riproporzionati in funzione di ogni operazione di riscatto parziale, di pagamento a fronte di servizio Decumulo e di costo delle coperture assicurative obbligatorie e, nel caso, facoltative.

Inoltre è previsto un periodo di carenza di 6 mesi per decesso dovuto a malattia a partire dalla data di sottoscrizione, dalla data di ciascun versamento aggiuntivo e dalla data di attivazione del servizio di Accumulo.

Qualora il decesso dell'assicurato avvenga a seguito di un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata del decesso, Genertellife, nei limiti successivamente descritti, si impegna a pagare ai beneficiari designati, oltre alla prestazione descritta nel precedente art. 4, un ulteriore capitale pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale per decesso da infortunio
Fino a 50 anni	10,00%
Da 51 anni a 60 anni	7,50%
Da 61 anni a 70 anni	5,00%
Oltre 70 anni	2,50%

L'importo massimo della maggiorazione in caso di decesso per infortunio non può essere superiore a 50.000,00 euro.

In presenza di più polizze "Yellow Life 4" aventi lo stesso assicurato, si veda quanto riportato nella sezione finale dell'art. 4 chiamata "Massimali in presenza di più polizze".

La maggiorazione è operante soltanto se il decesso si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

In conformità alla condizione che il decesso deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni di cui sopra, resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di decesso conseguente all'influenza che dette lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse.

I costi prelevati a fronte delle maggiorazioni sopra rappresentate sono dettagliatamente indicati all'art. 4.3 delle condizioni di assicurazione. Si rimanda al successivo art. 5 per la definizione del periodo di carenza e delle cause di esclusione dalle coperture sopra definite.

Art. 4.1 - Garanzia Premium

Nel caso in cui alla sottoscrizione del contratto il contraente attivi la garanzia Premium, le prestazioni assicurate in caso di

decesso descritte al precedente art. 4 sono modificate secondo la tabella che segue e a queste si aggiunge la copertura in caso di decesso da incidente stradale:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale in caso di decesso	Maggiorazione percentuale per decesso da infortunio	Maggiorazione percentuale per decesso da incidente stradale
Fino a 50 anni	10,00%	50,00%	100,00%
Da 51 a 60 anni	5,00%	25,00%	50,00%
Da 61 a 70 anni	1,00%	7,50%	10,00%
Oltre 70 anni	0,15%	5,00%	7,50%

Si precisa che è possibile sottoscrivere questa opzione solo se l'età dell'assicurato alla data di decorrenza del contratto è inferiore o uguale a 80 anni e 6 mesi.

Ai fini della maggiorazione per decesso da infortunio e da incidente stradale, si intende che il decesso dell'assicurato avvenga a seguito di un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata del decesso.

La maggiorazione per decesso da infortunio e da incidente stradale è operante soltanto se il decesso si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni.

L'importo massimo previsto dalla presente maggiorazione non può essere superiore a:

- **35.000,00 euro in caso di decesso;**
- **70.000,00 euro in caso di decesso da infortunio**
- **100.000,00 euro in caso di decesso per incidente stradale.**

In presenza di più polizze "Yellow Life 4" aventi lo stesso assicurato, si veda quanto riportato nella sezione finale dell'art. 4 chiamata "Massimali in presenza di più polizze".

Inoltre è previsto un periodo di carenza di 6 mesi per decesso dovuto a malattia a partire dalla data di sottoscrizione, dalla data di ciascun versamento aggiuntivo e dalla data di attivazione del servizio di Accumulo.

Si rimanda al successivo art. 5 per la definizione del periodo di carenza e delle cause di esclusione dalle coperture sopra definite. I costi prelevati a fronte della garanzia Premium sono dettagliatamente indicati al successivo art. 4.3 delle condizioni di assicurazione.

Art. 4.2 - Garanzia Top

Nel caso in cui alla sottoscrizione del contratto il contraente attivi la garanzia Top, le prestazioni assicurate in caso di decesso descritte al precedente art. 4 sono modificate secondo la tabella che segue e a queste si aggiunge la copertura in caso di decesso da incidente stradale e la maggiorazione in presenza di minusvalenza:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale in caso di decesso	Maggiorazione percentuale per decesso da infortunio	Maggiorazione percentuale per decesso da incidente stradale	Integrazione massima minusvalenza del contratto
Fino a 50 anni	10,00%	100,00%	200,00%	20% premi riferimento
Da 51 a 60 anni	5,00%	50,00%	100,00%	15% premi riferimento
Da 61 a 70 anni	1,00%	10,00%	20,00%	10% premi riferimento
Oltre 70 anni	0,15%	7,50%	10,00%	5% premi riferimento

Si precisa che è possibile sottoscrivere questa opzione solo se l'età dell'assicurato alla data di decorrenza del contratto è inferiore o uguale a 80 anni e 6 mesi.

Ai fini della maggiorazione per decesso da infortunio e da incidente stradale, si intende che il decesso dell'assicurato avvenga a seguito di un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata del decesso.

La maggiorazione per decesso da infortunio e da incidente stradale è operante soltanto se il decesso si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni.

La maggiorazione in caso di minusvalenza è pari alla differenza (minusvalenza), se positiva, tra i premi di riferimento ed il capitale assicurato, come definito al precedente art. 4, con i limiti indicati nella tabella sopra riportata che variano in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso.

L'importo massimo previsto dalla presente maggiorazione non può essere superiore a:

- 35.000,00 euro in caso di decesso;
- 100.000,00 euro in caso di decesso da infortunio;
- 150.000,00 euro in caso di decesso per incidente stradale;
- 100.000,00 euro in caso di minusvalenza.

In presenza di più polizze "Yellow Life 4" aventi lo stesso assicurato, si veda quanto riportato nella sezione finale dell'art. 4 chiamata "Massimali in presenza di più polizze".

L'integrazione per minusvalenza viene ripartita, in proporzione alle singole minusvalenze realizzate, tra i soli contratti in minusvalenza che abbiano tale garanzia attiva.

Inoltre è previsto un periodo di carenza di 6 mesi per decesso dovuto a malattia a partire dalla data di sottoscrizione, dalla data di ciascun versamento aggiuntivo e dalla data di attivazione del servizio di Accumulo.

Le garanzie Top e l'opzione Premium sono alternative una all'altra.

* * *

In presenza di più polizze "Yellow Life 4" aventi lo stesso assicurato, l'importo massimo della maggiorazione per ciascuna polizza si ottiene ripartendo gli importi massimi specifici di ciascuna prestazione in caso di decesso (obbligatoria o opzionale) tra i singoli contratti in proporzione ai premi di riferimento.

Esempio 1

Sottoscrizione di due polizze aventi il medesimo assicurato.

Polizza 1: premio pari a 2/5 dell'importo complessivamente investito, con la garanzia Premium attiva.

Polizza 2: premio pari a 3/5 dell'importo complessivamente investito, con la garanzia Premium attiva.

Gli importi massimi delle maggiorazioni in caso di decesso sono:

Polizza 1: 2/5 di 35.000,00 euro

Polizza 2: 3/5 di 35.000,00 euro

Esempio 2

Sottoscrizione di due polizze aventi il medesimo assicurato.

Polizza 1: premio pari a 1/5 dell'importo complessivamente investito, senza alcuna garanzia facoltativa attiva.

Polizza 2: premio pari a 4/5 dell'importo complessivamente investito, con la garanzia Top attiva.

Gli importi massimi delle maggiorazioni in caso di decesso sono:

Polizza 1: 1/5 di 25.000,00 euro

Polizza 2: 4/5 di 35.000,00 euro

Si rimanda al successivo art. 5 per la definizione del periodo di carenza e delle cause di esclusione dalle coperture sopra definite. I costi prelevati a fronte della garanzia Top sono dettagliatamente indicati al successivo art. 4.3 delle condizioni di assicurazione.

Art. 4.3 - Costi per le coperture complementari

Il costo verrà prelevato in occasione della data di valorizzazione di ciascun anno, come descritto all'art. 13 delle condizioni di assicurazione. L'importo, per la parte investita in gestione separata, è prelevato dal capitale assicurato rivalutato mentre per la parte investita nel fondo/i interno/i viene prelevata dal numero di quote.

Il disinvestimento viene effettuato in base alla ripartizione tra gestione separata e fondo/i interno/i attiva al momento del disinvestimento stesso.

Il costo annuo è pari a:

Coperture complementari	Costo annuo
Copertura complementare obbligatoria	0,05%
Copertura complementare Premium	0,05% (in aggiunta al costo della copertura obbligatoria)
Copertura complementare Top	0,15% (in aggiunta al costo della copertura obbligatoria)

Tale costo, che si applica alla media del capitale assicurato totale relativa all'anno solare precedente, viene pagato da parte del contraente mediante un piano di decumulo finanziario con periodicità di pagamento annuale a favore del contraente stesso che contestualmente si impegna sin d'ora ad assegnare alla compagnia tali somme quale pagamento del premio di rischio dovuto dal contraente per il periodo di riferimento.

Al momento dell'estinzione totale o parziale del contratto, i costi espressi in punti percentuali di cui sopra sono trattenuti dalla prestazione dovuta da Genertellife e sono calcolati in pro-rata temporis per il periodo di copertura per il quale non è ancora stato effettuato il pagamento ed in proporzione alla quota parte estinta.

CHE COSA NON È ASSICURATO CASO DECESSO

Art. 5 - Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alla maggiorazione del capitale assicurato in caso di decesso (→ art. 3).

Esclusioni

È escluso ai fini della maggiorazione del capitale assicurato il decesso causato da:

- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile
 - se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 - dal momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari;
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l'assicurazione se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- pratica delle seguenti attività sportive:
 - paracadutismo o sport aerei in genere;
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
- sport estremi, quali: bungee jumping, base jumping, parkour, free running, rooftopping, speed flying, speed riding, stretluge zorbing, down hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing, target jumping, swooping, wingsuit o tuta alare);
- attività professionale pericolosa, per tale intendendosi:
 - attività che comporta contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche;
 - rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;

- appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
- aviazione;
- attività subacquea in genere;
- guardia giurata;
- attività che comporta la guida di veicoli superiori a 35 q di peso;
- operatore di pala meccanica.

In questi casi, Genertellife paga un capitale assicurato pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del controvalore delle quote assicurate investite nei fondi interni, senza applicare alcuna maggiorazione.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dalla decorrenza e dalla data di ciascun versamento aggiuntivo (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Genertellife paga la prestazione in caso di decesso senza corresponsione della maggiorazione.

Assicurazione complementare

Esclusioni

Si applicano le stesse esclusioni previste per l'assicurazione principale, in quanto compatibili. Inoltre, l'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni che hanno causato il decesso hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso avviene oltre un anno dal giorno delle lesioni.

Limitazioni

L'assicurazione complementare non prevede limitazioni.

Il periodo di carenza coincide con i primi 6 mesi dalla data di sottoscrizione, dalla data di ciascun versamento aggiuntivo e dalla data di attivazione del servizio di Accumulo.

In questi casi, Genertellife eroga un capitale assicurato pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del controvalore delle quote assicurate investite nei fondi interni, applicando le relative maggiorazioni esclusivamente al capitale assicurato derivante dai versamenti per cui è trascorso il periodo di carenza.

QUALE SARÀ LA PRESTAZIONE IN CASO DI DISINVESTIMENTO

Art. 6 - Riscatto

Trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale.

In caso di riscatto parziale, l'importo richiesto ed il capitale residuo non possono essere inferiori a euro 2.500,00. In seguito al riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in momenti diversi dalle date di rivalutazione annuale, Genertellife riconoscerà, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" dall'ultima data di rivalutazione fino al giorno di riferimento per il riscatto (indicato nel successivo art. 13), una misura di rivalutazione pari al minor valore tra:

- la misura di rivalutazione e

- il tasso euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente all'ultima data di rivalutazione, la misura di rivalutazione sopra definita viene riconosciuta "pro rata temporis" dalla data di valorizzazione del versamento fino al giorno di riferimento per il riscatto, entrambi indicati nel successivo art. 13.

Nel caso in cui alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso euribor perché non pubblicato, si farà riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulti possibile individuare il tasso.

Il controvalore delle quote assicurate, espresso in euro, dei fondi interni è il prodotto tra il numero di quote ed il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (definito all'art. 13), relativo alla data di ricevimento della documentazione completa.

In caso di riscatto a partire dalla decima rivalutazione annua, è prevista la garanzia dei premi di riferimento investiti in gestione separata.

L'importo pagato a seguito di riscatto, totale o parziale, è al netto del costo pari a euro 10,00.

COSA FARE IN CASO DI DECESSO E IN CASO DI DISINVESTIMENTO

Art. 7 - Pagamenti di Genertellife

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta¹ a Genertellife (al seguente indirizzo: Via Marochesa, 14, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto: contraente in caso di riscatto o recesso e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento;
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato;
 - l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso;
- relazione del medico curante sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato, e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Genertellife se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante;
 - esami clinici;
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118);
 - verbale dell'autopsia se eseguita;
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Genertellife esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

¹ Può essere utilizzato il modulo predisposto da Genertellife, disponibile presso l'Intermediario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge² le somme dovute da Genertellife al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

COME CAMBIARE LINEA DI INVESTIMENTO

Art. 8 - Switch

Trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può chiedere di variare, previa richiesta scritta, l'allocazione del proprio investimento mediante operazioni di switch. L'operazione di switch consente di cambiare:

- la modalità di investimento (passando dalla modalità libera a quella guidata e viceversa)
- la linea di Investimento (in caso di modalità guidata)
- la percentuale di ripartizione tra gestione separata e fondo/i interno/i (in caso di modalità libera).

Non è consentito lo switch a chi ha sottoscritto la modalità di investimento Life Cycle.

Relativamente alle operazioni tra Linee Guidate, è possibile effettuare lo switch all'interno della stessa linea oppure in una delle altre linee previste: la nuova asset allocation sarà quella prevista all'anno 0 delle tabelle riportate nel precedente art. 1.2

Per modalità di investimento diverse dalla Linea Prudente non è consentito lo switch verso la Linea Prudente.

Per la Linea Libera è possibile modificare la composizione dei 3 fondi nell'ambito dei limiti per ciascun Fondo indicati all'art. 1 delle condizioni di assicurazione. Le operazioni sono comunque vincolate ai limiti di età dell'assicurato come dettagliatamente indicato all'art. 1 delle condizioni di assicurazione.

Annualmente è possibile effettuare un numero massimo di 6 switch. Per ogni operazione di switch è previsto un costo di euro 10,00.

L'importo da trasferire, ossia il controvalore delle quote assicurate ed il capitale assicurato rivalutato, quest'ultimo rivalutato fino alla data di uscita dalla gestione separata in base all'art. 24 delle condizioni di assicurazione, viene investito nella gestione separata ed in quote dei fondi interni in base alla nuova linea di investimento.

Il giorno di riferimento utile per il calcolo dell'importo da trasferire è definito al seguente art. 13.

L'investimento nella gestione separata e nei fondi interni avviene il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita. Le operazioni di switch possono essere richieste esclusivamente per il tramite dell'Intermediario CheBanca!.

SERVIZI OPZIONALI

Art. 9 - Servizio opzionale di Decumulo

In caso di scelta da parte del contraente della versione a premio unico, il contratto prevede la possibilità di attivare l'opzione Decumulo. Il servizio è attivabile, a partire dal 31 dicembre 2018, sia in fase di sottoscrizione del contratto che durante la vita del contratto. Una volta scelto può essere disattivato in qualsiasi momento, senza alcun costo.

L'opzione prevede il pagamento annuale o semestrale di un importo, definito dal cliente, pari almeno ad euro 1.000,00 su base annua.

Il costo per l'attivazione dell'opzione è pari a euro 10,00.

L'importo previsto dal servizio Decumulo è prelevato dal contratto mediante disinvestimento dalla gestione separata e dai fondi interni in funzione dell'allocazione percentuale tra gestione separata e fondo/i interno/i al momento del disinvestimento, secondo i giorni di riferimento indicati al successivo art. 13.

Il disinvestimento a fronte del primo pagamento è effettuato l'ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade la prima ricorrenza annuale successiva alla data di ricezione in Genertellife della richiesta di attivazione del servizio. La richiesta di attivazione del servizio deve pervenire completa a Genertellife entro il mese solare antecedente a tale ricorrenza. Qualora

² Art. 1923 del Codice Civile.

la richiesta non dovesse pervenire a Genertellife entro la tempistica sopra riportata, il disinvestimento verrà effettuato alla seconda ricorrenza annuale successiva.

L'opzione Decumulo è alternativa all'opzione Accumulo descritta al successivo art. 10.

L'erogazione della prestazione si interrompe a seguito di richiesta di disattivazione del servizio da parte del contraente o qualora il capitale assicurato, diminuito della rata da liquidare, risulti inferiore al 25% dei premi versati.

A seguito del pagamento della prestazione ricorrente, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Art. 10 - Servizio opzionale di Accumulo

In caso di scelta da parte del contraente della versione a premio unico, il contratto prevede la possibilità di attivare l'opzione Accumulo. Il servizio è attivabile sia in fase di sottoscrizione del contratto che durante la vita del contratto. Una volta scelto può essere disattivato, senza alcun costo.

L'opzione Accumulo consente l'attivazione di un piano di versamenti aggiuntivi programmati. La frequenza dei versamenti potrà essere mensile o annuale. L'importo di ciascun versamento aggiuntivo, indipendentemente dalla frequenza di versamento prescelta, deve essere pari ad almeno euro 1.200,00 annuali (100,00 mensili).

Qualora una rata del versamento programmato dovesse determinare un premio di riferimento superiore ad euro 2.000.000,00, l'addebito attraverso S.D.D. verrà automaticamente bloccato e la rata non verrà prelevata.

Ciascun versamento verrà investito nella gestione separata e nel/i fondo/i interno/i in funzione della modalità di investimento attiva al momento del versamento stesso. Le tempistiche di investimento sono quelle previste dall'art. 13 delle condizioni di assicurazione.

Il primo addebito diretto è effettuato nel mese in cui cade la prima ricorrenza (mensile o annuale) successiva alla data di attivazione del servizio purché la richiesta di attivazione del servizio pervenga a Genertellife entro il mese solare antecedente alla prima ricorrenza del versamento.

Il costo per l'attivazione dell'opzione è pari a euro 10,00.

Il piano è attivabile esclusivamente per età dell'assicurato inferiore a 85 anni e 6 mesi e comunque nei limiti di età indicati all'art. 1 delle condizioni di assicurazione.

L'opzione Accumulo è alternativa all'opzione Decumulo descritta al precedente art. 9.

Art. 11 - Servizio opzionale Freeze

L'opzione Freeze interrompe la riallocazione automatica, bloccando l'asset allocation in vigore al momento dell'attivazione. Tale servizio può essere attivato solo per la versione a premio unico e se è attiva la modalità di investimento "Guidata" per cui è già avvenuta la prima riallocazione automatica.

È possibile attivare e disattivare l'opzione Freeze durante l'intera vita del prodotto.

Il costo per l'attivazione dell'opzione è pari a euro 10,00 mentre la disattivazione non prevede costi.

La richiesta di attivazione/disattivazione del servizio deve pervenire a Genertellife entro 30 giorni dalla data di riferimento per la riallocazione automatica. Qualora la richiesta non dovesse pervenire a Genertellife entro la tempistica sopra riportata, il blocco/riattivazione della riallocazione verrà effettuato alla seconda ricorrenza annuale successiva.

In caso di disattivazione di tale opzione o di switch verso una Linea Guidata, verranno riprese le riallocazioni automatiche secondo quanto indicato all'art. 1.2 delle condizioni di assicurazione.

Art. 12 - Conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia

Genertellife si riserva di offrire al contraente che la prestazione in caso di decesso oppure il riscatto siano pagati in forma di rendita sulla vita dell'assicurato anziché di capitale.

Art. 13 - Giorno di riferimento

La valorizzazione è effettuata ogni venerdì.

Il giorno di riferimento è così determinato:

- **premio unico iniziale:** il giorno di valorizzazione della prima settimana successiva all'incasso del premio;
- **premi unici aggiuntivi:** il giorno di valorizzazione:
 - della medesima settimana, se l'incasso del premio avviene di lunedì;
 - della settimana successiva, se l'incasso del premio avviene dal martedì alla domenica.
- **premi ricorrenti:** per le rate successive al premio iniziale è il giorno di valorizzazione della settimana successiva al 15 del mese di addebito;
- **riscatto:** il giorno di valorizzazione:
 - della medesima settimana, se la ricezione della documentazione completa da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene di lunedì;
 - della settimana successiva, se la ricezione della documentazione completa da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene dal martedì alla domenica.
- **decesso:** il giorno di valorizzazione:
 - della medesima settimana, se la ricezione del certificato di morte/autocertificazione da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene di lunedì;
 - della settimana successiva, se la ricezione del certificato di morte/autocertificazione da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene dal martedì alla domenica.
- **recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali:** il giorno di valorizzazione:
 - della medesima settimana, se la ricezione della documentazione completa da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene di lunedì;
 - della settimana successiva, se la ricezione della documentazione completa da parte di Genertellife o dell'intermediario avviene dal martedì alla domenica.
- **switch:** il giorno di valorizzazione successivo al primo giorno lavorativo che segue la ricezione della richiesta da parte di Genertellife o dell'intermediario;
- **riallocazione automatica:**
 - il primo giorno di valorizzazione del mese, se il mese in cui deve essere effettuata l'operazione è diverso da marzo;
 - il secondo giorno di valorizzazione del mese, se il mese in cui deve essere effettuata l'operazione è marzo.
- **accumulo:** il giorno di valorizzazione della settimana successiva al 15 del mese di addebito;
- **decumulo:** ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade la ricorrenza di pagamento della prestazione secondo la periodicità prescelta;
- **costi per maggiorazioni in caso di decesso e attivazione opzione freeze:** primo giorno di valorizzazione del mese di marzo di ciascun anno, con riferimento al costo relativo all'anno solare precedente.

Per il capitale investito nella gestione separata, giorno di valorizzazione e giorno di riferimento coincidono con quanto riportato per i fondi interni.

Qualora nello stesso giorno di calendario ricadano più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà previste dal presente contratto, tali operazioni saranno eseguite dando priorità a quelle richieste dal contraente e posticipando di conseguenza le altre operazioni previste dal contratto, tenendo conto dei processi aziendali.

Art. 14 - Interruzione e ripresa dei versamenti (pagamento di premi ricorrenti)

Il contraente, purché l'assicurato sia in vita, ha facoltà in qualunque momento di sospendere il versamento dei premi ricorrenti (o rate di premio) senza che questo comporti la risoluzione del contratto.

In questo caso il contratto rimane in vigore per una prestazione pari al capitale assicurato al momento della sospensione; tale capitale, per la parte espressa in euro, continua a rivalutarsi secondo le modalità previste dall'art. 24 delle condizioni di assicurazione.

Il contraente, in caso di sospensione del pagamento dei premi ricorrenti, ha la facoltà di riprendere in qualunque momento il versamento dei premi ricorrenti a condizione che l'età dell'assicurato non sia superiore/uguale a 85 anni e 6 mesi.

La modifica avrà effetto a partire dalla prima scadenza annuale o mensile prevista purché la richiesta scritta pervenga a Genertellife almeno sessanta giorni prima della citata scadenza.

Art. 15 - Modifica dei versamenti (pagamento di premi ricorrenti)

Il contraente, purché l'assicurato sia in vita, ha facoltà in qualunque momento di modificare il frazionamento del premio ovvero l'importo dello stesso, sia in aumento che in diminuzione, nel rispetto dei limiti minimi di premio indicati all'art. 1

delle condizioni di assicurazione. L'aumento del premio su base annua può avvenire a condizione che l'età dell'assicurato non sia superiore/uguale a 85 anni e 6 mesi. La modifica avrà effetto a partire dalla prossima ricorrenza annuale purché la richiesta scritta pervenga a Genertellife almeno sessanta giorni prima della ricorrenza stessa.

Art. 16 - Durata del contratto

CheBanca! Yellow Life 4 è una polizza caso decesso a vita intera e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (riscatto) del contratto richiesta dal contraente.

Art. 17 - Età dell'assicurato

L'età dell'assicurato, al momento della sottoscrizione, va da almeno 18 anni compiuti a meno di 90 anni e 6 mesi in caso di scelta di premio unico e di 85 anni e 6 mesi in caso di scelta di premio unico ricorrente.

Si specifica che in funzione dell'età dell'assicurato alla sottoscrizione, al momento dei versamenti aggiuntivi e al momento dell'attivazione dell'opzione di Accumulo, sono previsti dei limiti all'investimento così come dettagliatamente descritti all'art. 1 delle condizioni di assicurazione.

Art. 18 - Conclusione ed efficacia del contratto

La conclusione del contratto si considera avvenuta:

- per la sottoscrizione tramite Filiale Bancaria: il giorno di sottoscrizione del modulo di proposta/polizza recante l'accettazione di Genertellife;
- per la sottoscrizione tramite contatto telefonico con l'addetto del Servizio Clienti: il giorno del pagamento del premio iniziale da parte del contraente.

Il contratto decorre dal giorno di valorizzazione così come dettagliatamente descritto all'art. 13 delle presenti condizioni di assicurazione.

Se si verifica il decesso dell'assicurato prima della data di decorrenza del contratto e il relativo certificato di morte perviene a Genertellife nel periodo intercorrente tra la data di versamento del premio e la data di decorrenza, la stessa Genertellife paga ai beneficiari designati la prestazione assicurata pari al premio versato.

Se si verifica il decesso dell'assicurato prima della data di decorrenza del contratto e il relativo certificato di morte perviene a Genertellife successivamente alla data di decorrenza, la stessa Genertellife - avendo assunto il rischio dell'investimento - paga ai beneficiari designati la prestazione assicurata definita al precedente art. 4.

Art. 19 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Genertellife si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati.

Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Genertellife per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Genertellife informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Genertellife deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento.

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifiche.

Art. 20 - Diritto di recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. Per il recesso del contratto deve essere inviata a Genertellife una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Genertellife rimborsa al contraente il premio versato al netto delle spese di emissione e dell'imposta di bollo dovuta.

Art. 21 - Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto di Genertellife di rifiutare il pagamento integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la proposta o la polizza.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertellife lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertellife, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve fornire le dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta delle informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Genertellife, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite nella proposta.

Genertellife comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 22 - Beneficiari

La designazione dei beneficiari, fatta dal contraente al momento della sottoscrizione del modulo di proposta/polizza e riportata sulla lettera di conferma investimento, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del contraente stesso a Genertellife oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Genertellife, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'art. 4 delle presenti condizioni di assicurazione, i beneficiari abbiano comunicato per iscritto a Genertellife di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo. Salvo diversa indicazione da parte del contraente, il capitale pagabile in caso di decesso dell'assicurato verrà suddiviso, tra i beneficiari designati, in parti uguali.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme pagategli a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 23 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Questi atti sono efficaci nei confronti di Genertellife solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 24 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato rivalutabile

CheBanca! Yellow Life 4 prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato investito nella gestione separata "Glife Premium" in funzione del rendimento conseguito dalla gestione stessa retrocesso al contratto nella misura e con le modalità nel seguito descritte.

1 - Misura della rivalutazione

Genertellife dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata, determinato con i criteri indicati nel regolamento della gestione disponibile sul sito internet www.genertellife-partners.it.

Il rendimento certificato, diminuito di 1,40 punti percentuali, viene attribuito al contratto nell'anno solare successivo.

2 - Rivalutazione del capitale

Il capitale investito in gestione separata si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale), secondo una misura di rivalutazione ottenuta come descritto al punto precedente. Nel caso in cui il capitale abbia una giacenza in-

feriore all'anno, per esempio in presenza di versamenti aggiuntivi investiti nella gestione separata in un momento diverso dalla data di rivalutazione annuale, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione del tempo effettivo di giacenza.

Art. 25 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente³.

Le istanze di mediazione nei confronti di Genertellife devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertellife S.p.A.
Unità Affari Legali
via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 26 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertellife non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Genertellife a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

³ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificare alcuni aspetti concordati tra Genertellife ed il contraente oppure dovuti per legge.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica designata dal contraente, che può coincidere o meno con il contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

CARENZA

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci.

CARICAMENTO

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Genertellife.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'assicurato e con il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del relativo premio.

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO

La data di riferimento indicato nella lettera di conferma investimento per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

EURIBOR

L'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro) è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.

GESTIONE SEPARATA

Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Genertellife, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

LITI TRANSFRONTALIERE

Controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

OICR

Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio. A titolo di esempio, gli OICR possono essere dei fondi comuni di investimento costituiti e gestiti da Società di Gestione del Risparmio, o SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile).

RECESSO

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. (ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
4. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno riko-

perto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
- 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2017 e s.m.i.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Obbligo di astensione

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Sanzioni penali

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA GLIFE PREMIUM

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Glife Premium (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
- La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO GTL DEFENSIVE STRATEGY

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le prestazioni del contratto.

Il Fondo Interno è denominato GTL Defensive Strategy ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Il Fondo Interno è denominato in Euro.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno e profili di rischio

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di generare un flusso cedolare attraverso esposizioni obbligazionarie, minimizzando al contempo il livello complessivo di rischio.

La politica di investimento del Fondo Interno, come meglio dettagliata nel punto 3, è caratterizzata dalla presenza di vincoli in capo al gestore circa l'asset allocation relativa alle classi di attività in cui investe il Fondo Interno ed è volta a perseguire l'obiettivo del fondo interno adeguando opportunamente l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità come indicatore sintetico di rischio/rendimento che per il Fondo Interno in oggetto ha come obiettivo di volatilità annualizzata calcolata su un periodo di 5 anni rolling un range compreso tra il 3% e il 8%. In condizioni particolari di mercato la volatilità potrebbe anche risultare inferiore al limite minimo.

Il profilo di rischio del Fondo Interno è medio-basso sulla base delle indicazioni comunicate dall'ANIA con nota del luglio 2005.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli obbligazionari. Al riguardo si può osservare che un aumento generale dei tassi di interesse può comportare una diminuzione dei prezzi dei titoli e viceversa;
- rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli azionari, che risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- rischio di cambio, in quanto il Fondo Interno è denominato in euro ed alcuni titoli sottostanti sono denominati in altra valuta;
- rischio di credito, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni) connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario; anche OICR, armonizzati e non, ed ETF. L'investimento in OICR e in ETF può assumere un carattere prevalente rispetto al patrimonio del fondo.

La gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali dei singoli emittenti quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato.

Il Fondo Interno è di tipo obbligazionario e investe i premi conferiti rispettando i seguenti limiti di allocazione per asset class:

Asset Class	Minimo	Massimo
Liquidità / fondi monetari	0%	20%
Obbligazioni	70%	100%
Azioni	0%	20%

Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse del Cliente.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3,e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle seguenti aree geografiche: Europa, USA, Pacifico e Paesi emergenti

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1 marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati. La Società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;

Gli eventuali crediti di imposta sono trattenuti dalla società.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato inclusi gli ETF, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;

- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Il Fondo Interno è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote del Fondo Interno medesimo non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il venerdì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime cinque settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Società www.genertellife-partners.it.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura del 1,80% su base annua, per il servizio di asset allocation e l'amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- commissioni indirettamente gravanti sui fondi applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investono i fondi interni:
 - commissione di gestione per le diverse linee di OICR del valore massimo dell'1.90%;
 - commissione di overperformance del valore massimo del 25% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

- commissioni indirettamente gravanti sui fondi applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investono i fondi interni:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 0.60%.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 6 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente saranno notificate ad IVASS e depositate presso la Direzione. La Compagnia provvede a darne comunicazione a tutti i contraenti.

Art. 7 - Fusione tra i Fondi Interni

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili. L'operazione di fusione potrà essere realizzata al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli

scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento. Ulteriormente l'operazione di fusione potrà essere motivata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale anche in termini di costi e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Art. 8 - Rendiconto e revisione contabile

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO GTL FACTOR ROTATION STRATEGY

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le prestazioni del contratto.

Il Fondo Interno è denominato GTL Factor Rotation Strategy ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Il Fondo Interno è denominato in Euro.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno e profili di rischio

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di generare un flusso cedolare attraverso esposizioni alle principali classi di attivo azionarie con un potenziale di crescita di medio-lungo periodo e minimizzando al contempo il livello complessivo di rischio.

La politica di investimento del Fondo Interno, come meglio dettagliata nel punto 3, è caratterizzata dalla presenza di vincoli in capo al gestore circa l'asset allocation relativa alle classi di attività in cui investe il Fondo Interno ed è volta a perseguire l'obiettivo del fondo interno adeguando opportunamente l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato.

In relazione alle caratteristiche del Fondo Interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità come indicatore sintetico di rischio/rendimento che per il Fondo Interno ha come obiettivo di volatilità annualizzata calcolata su un periodo di 5 anni rolling un range compreso tra l'8 e il 14%. In condizioni particolari di mercato la volatilità potrebbe anche risultare inferiore al limite minimo.

Il profilo di rischio del Fondo Interno è medio sulla base delle indicazioni comunicate dall'ANIA con nota del luglio 2005.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli obbligazionari. Al riguardo si può osservare che un aumento generale dei tassi di interesse può comportare una diminuzione dei prezzi dei titoli e viceversa;
- rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli azionari, che risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- rischio di cambio, in quanto il Fondo Interno è denominato in euro ed alcuni titoli sottostanti sono denominati in altra valuta;
- rischio di credito, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni) connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo azionario; anche OICR, armonizzati e non, ed ETF. L'investimento in OICR e in ETF può assumere un carattere prevalente rispetto al patrimonio del fondo.

La gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali dei singoli emittenti quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato.

Il Fondo Interno è di tipo azionario e investe i premi conferiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Classi di attività	Min-max
Liquidità / Monetario	0% - 20%
Obbligazionario	0% - 20%
Azionario	70% - 100%

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle seguenti aree geografiche: Europa, USA, Pacifico e Paesi emergenti

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1 marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati. La Società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;

Gli eventuali crediti di imposta sono trattenuti dalla società.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato inclusi gli ETF, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- a valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Il Fondo Interno è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote del Fondo Interno medesimo non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il venerdì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime cinque settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Società www.genertellife-partners.it.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla società, fissate nella misura del 2,15% su base annua, per il servizio di asset allocation e l'amministrazione dei contratti. In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali. Con riferimento alle parti di OICR non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- commissioni indirettamente gravanti sui fondi applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investono i fondi interni:
 - commissione di gestione per le diverse linee di OICR del valore massimo dell'1.90%;
 - commissione di overperformance del valore massimo del 25% della differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

- commissioni indirettamente gravanti sui fondi applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investono i fondi interni:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 0.60%.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 6 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente saranno notificate ad IVASS e depositate presso la Direzione. La Compagnia provvede a darne comunicazione a tutti i contraenti.

Art. 7 - Fusione tra i Fondi Interni

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili. L'operazione di fusione potrà essere realizzata al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento. Ulteriormente l'operazione di fusione potrà essere motivata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale anche in termini di costi e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Art. 8 - Rendiconto e revisione contabile

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.